

**Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 24 settembre - 19 novembre 2008, n. 27466**

Presidente Mercurio - Relatore Lamorgese

Ricorrente Tricarico

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta dall'odierna ricorrente, iscritta nelle liste di mobilità con fruizione della relativa indennità, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS a pagare per l'intero periodo di iscrizione alle predette liste la differenza fra quanto spettante a titolo di indennità di mobilità per il mese di febbraio (e cioè il massimale mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale) e quanto invece corrisposto dall'INPS (mediante ragguaglio del detto massimale ai ventotto o ventinove giorni compresi nel mese).

Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Bari che, con la sentenza in epigrafe specificata, accoglieva il gravame interposto dall'Istituto.

I giudici di appello osservavano che è corretto il meccanismo di determinazione dell'indennità applicato dall'INPS per il mese di febbraio, consistente nella divisione del massimale per trenta e nella moltiplicazione del risultato per ventotto o ventinove; l'indennità di mobilità non può che spettare per tutti i giorni di effettiva disoccupazione nell'arco del periodo annuale, compresa la correzione quadriennale apportata con il ventinovesimo giorno di febbraio, senza che tale correzione determini differenziazioni temporali agevolative nell'ambito della stessa categoria di soggetti.

Per la cassazione di questa sentenza la lavoratrice ricorre con un unico motivo di impugnazione.

L'INPS ha depositato procura al difensore, che è intervenuto all'odierna udienza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, la lavoratrice sostiene che l'indennità di mobilità è commisurata al trattamento di integrazione salariale straordinaria percepito o spettante, per cui l'ammontare della prestazione va commisurato al massimale che la legge fissa su base mensile; anche la previsione relativa alla durata massima dell'indennità si attiene alla mensilità, così come altre singole disposizioni, per cui è inutile il ricorso alle norme sulla disoccupazione, che vengono richiamate dall'art. 7 cit. solo in quanto applicabili e che peraltro non incidono ai fini della determinazione giornaliera dell'indennità per il mese di febbraio. D'altra parte, l'interpretazione fornita dalla Corte di Bari, sebbene conforme alla giurisprudenza di legittimità, renderebbe la norma incostituzionale in relazione all'art. 3 Cost. (in ragione della diversità di trattamento spettante a seconda che il mese di febbraio contenga ventotto o ventinove giorni) e all'art. 38 Cost. (in ragione della funzione assistenziale assoluta dall'indennità, garantita esclusivamente dalla misura del massimale mensile); e infatti il Tribunale di Trani con ordinanza del 16 aprile 2004 ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 cit., ove inteso secondo l'esegesi adottata dalla Corte d'appello.

Il motivo di ricorso non è fondato.

Le problematiche in esame, relative al calcolo dell'indennità di mobilità con riferimento, in particolare, al mese di febbraio di ciascun anno, sono state già risolte da questa Corte, in senso favorevole alle tesi dell'Istituto, sulla base delle seguenti considerazioni, che devono essere ribadite in questa sede in mancanza di nuovi argomenti idonei a determinare una modifica di tale indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 6 ottobre 2003 n. 14919, 12 novembre 2003 n. 17048, ed altre numerose conformi).

Nell'ambito della tutela contro la disoccupazione, l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, risponde all'esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro; si tratta di una prestazione, avente la predetta funzione previdenziale, che non è interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all'esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione è ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicché essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta legge n. 223 del 1991 ed è riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni.

Sul piano della disciplina della prestazione, tale configurazione spiega il fatto che l'indennità sostituisca ogni altra prestazione di disoccupazione (nonché le indennità di malattia e di maternità, anch'esse connesse a periodi di inattività lavorativa involontaria), ai sensi del comma 8 del citato art. 7, e che essa sia regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile", così come dispone il comma 12 dello stesso articolo. Quest'ultima disposizione, in particolare, per la sua stessa formulazione, assume il significato di un richiamo integrale, e quindi non meramente residuale, della normativa sulla disoccupazione ordinaria, nel senso che quest'ultima è inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella disciplina dell'indennità di mobilità, salva la specifica regolamentazione di determinati aspetti della prestazione (cfr. Cass. Sez. Unite 6 dicembre 2002 n. 17389).

Ciò comporta, con riferimento alla questione oggetto della presente controversia, e cioè se la prestazione sia riferita al giorno oppure al mese, che occorre individuare i meccanismi di concreta applicazione dell'indennità di mobilità, verificando la eventuale sussistenza di una regolamentazione specifica di tale aspetto, che renda inapplicabile (perché incompatibile con esso) il sistema di calcolo previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, ragguagliato alle giornate di effettiva disoccupazione.

L'esame della disciplina dettata dall'art. 7 cit. esclude però una tale eventualità.

In primo luogo, la previsione di una durata massima di dodici mesi, elevata in ragione del raggiungimento di una determinata età e dell'appartenenza a determinate aree territoriali, e la suddivisione del periodo di massima durata - ai fini della determinazione della misura decrescente del trattamento - in due ulteriori periodi indicati in mesi (v. commi 1 e 2) non assumono alcun rilievo ai fini in questione, il riferimento ai mesi valendo, appunto, a determinare soltanto la durata massima di erogazione del trattamento di mobilità e ad indicare i periodi di spettanza della misura massima e della misura minima della prestazione; e si tratta, peraltro, di un riferimento del tutto variabile, che non trova applicazione, per esempio, nei casi della c.d. mobilità lunga, nei quali la durata è prolungata sino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento (v. commi 6 e 7) o, per i lavoratori delle società non operative di reimpiego nel settore dell'industria, sino a dieci anni (v. comma 7, ultima parte).

In secondo luogo, la spettanza dell'indennità in misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 1) comporta la determinazione della misura della prestazione sulla base dell'integrazione salariale precedentemente percepita o comunque spettante (e quindi, eventualmente, sulla base dell'importo massimo di tale integrazione, determinato per ogni mese ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427, come modificato dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451), ma non vale a determinare una mensilizzazione della stessa prestazione, nel senso che questa debba essere non solo corrisposta, ma anche calcolata, a mese; e, d'altra parte, una tale conseguenza non potrebbe scaturire neanche dalla assimilazione, ritenuta dalla ricorrente, fra trattamento di mobilità e integrazione salariale con riguardo non solo alla misura delle prestazioni ma altresì al sistema di calcolo, considerato che neanche le somme spettanti per integrazione salariale sono rapportate al mese, essendo invece commisurate alla retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164, mentre lo stesso massimale mensile è proporzionato alle ore non lavorate ed autorizzate alla cassa integrazione, secondo il disposto del citato articolo unico della legge n. 427 del 1980.

Mette conto considerare, inoltre, che il riferimento ai mesi e alle mensilità, che si rinviene in altre disposizioni della stessa legge n. 223 del 1991 (v. art. 7, comma 5, che, per il caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o in cooperativa, prevede la detrazione delle mensilità già godute; art. 9, comma 5, che, per il caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, prevede la corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza), rivela semplicemente la cadenza mensile della corresponsione (il che può anche valere ai fini della individuazione del termine di prescrizione: cfr., con riferimento al credito mensile derivante dall'integrazione salariale, Cass. 11 dicembre 2002 n. 17675) e non comporta invece la determinazione della misura del trattamento di mobilità con riferimento al mese.

In conclusione, le peculiarità della disciplina dell'indennità di mobilità, nei profili esaminati, risiedono nella diversa durata e nel diverso importo del trattamento, nonché nella possibilità di sospensione nel caso di svolgimento di attività lavorativa e di cumulo con i redditi di lavoro, rimanendo quindi applicabile per il resto (ex art. 7, comma 12, cit.) la disciplina della disoccupazione (la cui applicazione rileva, oltre che per il calcolo a giorno, anche per altri aspetti significativi, ad esempio per la decorrenza e per la necessità di presentazione della domanda a pena di decadenza: cfr. la già citata Cass. S.U. n. 17389 del 2002).

Ai fini interpretativi in questione, poi, assume rilievo anche quanto prescritto dall'art. 8, comma 7, della stessa legge n. 223 del 1991, per cui, in caso di occupazione del lavoratore in attività a tempo parziale o a tempo determinato, il trattamento è sospeso limitatamente alle giornate di attività lavorativa e tali giornate non si computano ai fini della durata massima del trattamento, se la loro somma è inferiore al numero dei giorni complessivi di spettanza dello stesso trattamento; il che conferma il fatto che l'indennità di mobilità è giornaliera, nel senso che deve essere corrisposta (mensilmente) in relazione a ciascun giorno di effettiva disoccupazione.

Consegue da ciò che, una volta determinato l'importo mensile della prestazione ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 7, e cioè in misura percentuale dell'integrazione salariale percepita o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (secondo le disposizioni sopra indicate valide per il calcolo dell'integrazione), tale importo deve essere rapportato ai giorni compresi nel mese di riferimento, spettando, appunto, l'indennità di mobilità - per tutta la durata stabilita dall'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 - per ogni giorno di disoccupazione, al pari dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria (la quale spetta, per un massimo di trenta giornate mensili - ex art. 32 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 - e per un numero massimo di giorni all'anno variabile a seconda delle diverse categorie di lavoratori, nella misura percentuale, determinata via via dalla legge, della retribuzione

media degli ultimi tre mesi calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate: V. art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160; ed è soggetta agli stessi limiti di massimale mensile previsti per l'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legge n. 299 del 1994, a riprova del fatto che la previsione di un massimale mensile non significa che sia mensilizzata la prestazione).

Corollario dell'anzidetta disciplina è che la determinazione della misura dell'indennità di mobilità, per essere riferita a ciascun giorno del mese nei limiti sopra precisati, richiede la determinazione dell'importo giornaliero della prestazione, alla stregua della disciplina dell'indennità di disoccupazione. Ed a tali fini va osservato che la normativa sulla misura di tale ultima indennità (art. 7 d.l. n. 86 del 1988 cit.) si limita a determinare la retribuzione media su cui calcolare la percentuale via via stabilita dalla legge, pari alla retribuzione degli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione calcolata in base al numero delle giornate di lavoro prestate nel trimestre, ma non determina l'importo della prestazione giornaliera (il riferimento alle giornate valendo solo a calcolare la retribuzione media mensile); ne consegue che tale retribuzione va rapportata ai singoli giorni di disoccupazione in ciascun mese, e quindi divisa per trenta (quante sono le giornate in un mese indennizzabili con il trattamento di disoccupazione: V. art. 32 d.P.R. n. 818 del 1957 cit.), secondo un meccanismo che, peraltro, trova un preciso riscontro normativo in quanto previsto per la determinazione dei c.d. trattamenti speciali di disoccupazione (poi sostituiti dal trattamento di mobilità, ma con conservazione dell'importo già in godimento, secondo la norma transitoria dettata dall'art. 22, comma 7, della legge n. 223 del 1991), per cui "l'importo giornaliero del trattamento speciale è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale" (art. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115).

Per la determinazione dell'importo giornaliero dell'indennità di mobilità, dunque, occorre procedere alla divisione per trenta dell'importo mensile dell'indennità quantificato secondo le disposizioni sopra esaminate (e cioè in misura percentuale della integrazione salariale mensile corrispondente all'integrazione oraria percepita o spettante nel periodo precedente il licenziamento), potendo tale importo coincidere con quello massimo consentito dalla legge, ove ad esso superiore; e la successiva moltiplicazione del risultato per il numero dei giorni compresi nel mese di riferimento consente di determinare l'indennità spettante per quel mese.

Tale è il procedimento applicativo che, secondo il relativo accertamento dei giudici di merito, risulta adottato, nella specie, dall'INPS, con riguardo al mese di febbraio (divisione del massimale per trenta e moltiplicazione del risultato per ventotto o ventinove), e che si appalesa del tutto corretto, alla stregua delle considerazioni che precedono.

Né tale procedimento suscita i dubbi di illegittimità costituzionale ipotizzati in ricorso, in relazione alla diversità del trattamento di mobilità spettante nel mese di febbraio a seconda che tale mese sia composto da ventotto o da ventinove giorni, considerato che l'indennità, proprio perché giornaliera ed intesa ad assicurare il sostentamento del lavoratore per ogni giorno di disoccupazione, non può che spettare per i giorni effettivi, e quindi per il ventinovesimo giorno del mese di febbraio solo allorché tale giorno sia effettivamente ricompreso nel mese, cosicché non troverebbe alcuna giustificazione, ex art. 38, secondo comma, Cost., la corresponsione della prestazione previdenziale per un giorno inesistente, così come, d'altra parte, la corresponsione di un massimale mensile indipendente dal numero di giorni compresi nel mese non spiegherebbe l'identità di trattamento fra chi è disoccupato per ventotto giorni e chi lo è per ventinove. E neanche può assumere rilievo, sotto tale profilo, che per il mese di febbraio il lavoratore finisca per ricevere un trattamento mensilmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato (o rimasto) in cassa integrazione, proprio perché ciò che la legge garantisce non è il trattamento che egli avrebbe ricevuto in quel mese se fosse stato in cassa integrazione, bensì l'indennizzo di ogni giorno di disoccupazione calcolato con riferimento all'importo mensile massimo dell'integrazione salariale spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò in coerenza con la funzione propriamente previdenziale della prestazione e con il sistema generale delle assicurazioni sociali, che - ancorché riferite, come nel caso della mobilità, a particolari categorie di lavoratori - non corrispondono mai all'effettiva diminuzione della capacità retributiva subita dal singolo, non potendosi, neanche indirettamente, considerare più vantaggioso per l'individuo il godimento delle prestazioni assicurative rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure ridotta o sospesa. D'altra parte, il meccanismo di determinazione dell'indennità, così come individuato in base all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, è stato già scrutinato dalla Corte costituzionale, che, con ordinanza n. 18 del 2007, ha ritenuto infondati i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Trani con l'ordinanza richiamata in ricorso.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 269 del 2003, non applicabile nella specie *ratione temporis*).

P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricor